



STATUTO DEL CIRCOLO CULTURALE ASTRONOMICOMI DI FARRA D'ISONZO

DENOMINAZIONE

Articolo 1

È costituita un'associazione denominata "Circolo Culturale Astronomico di Farra d'Isonzo", di seguito denominata CCAF. Il CCAF è ente di diritto privato, senza fini di lucro, apolitico e aconfessionale. Esso svolge la sua attività in ambito nazionale e internazionale.

Nello svolgimento di tali attività il CCAF non potrà prevedere né effettuare, anche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale.

SEDE

Articolo 2

La sede del CCAF è in 34072 Farra d'Isonzo (GO), Strada della Colombara n. 11.

DURATA

Articolo 3

La durata del CCAF è illimitata e lo stesso potrà essere sciolto solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

SCOPI E FINALITÀ

Articolo 4

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nel settore:

- a) Promozione della cultura, con particolare riguardo a quella astronomica;
- b) Ricerca scientifica;
- c) Istruzione.

Il CCAF può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, comunque in via sussidiaria e meramente strumentale al conseguimento delle finalità di cui sopra, prestazioni di servizi di natura commerciale. La vita del CCAF è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendano necessari e/o opportuni per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o l'attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

PATRIMONIO

Articolo 5

Il patrimonio del CCAF è costituito:

- a) Da tutti i beni mobili e immobili di proprietà all'atto della costituzione;
- b) Dai beni mobili e immobili dei quali il CCAF divenisse, a qualsiasi titolo, proprietario.

Le fonti di entrata del CCAF sono rappresentate da:

- a) Contributi degli aderenti;
- b) Contributi di privati;
- c) Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- d) Proventi rivenienti da attività e progetti;
- e) Contributi di organismi internazionali;
- f) Donazioni, legati e lasciti testamentari;
- g) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) Prestiti infruttiferi degli Associati;
- j) Ogni altra eventuale entrata.

È fatto divieto al CCAF di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ASSOCIATI

Articolo 6

6.1 Possono aderire al CCAF acquisendo pertanto il titolo di Associato, oltre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, anche tutte le persone che si riconoscano nello Statuto ed intendano collaborare al raggiungimento dello scopo sociale; l'aspirante Associato sarà ammesso dal Consiglio Direttivo, che ne approverà l'adesione. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitarne la motivazione.

Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

6.2 Tutti gli Associati sono tenuti a pagare la quota associativa annua, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo con propria delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno, e valida per l'anno solare successivo. L'Associato che non corrisponde la quota annuale entro il mese di gennaio dell'esercizio di riferimento decade automaticamente e, qualora previsto, per la riassociazione dovrà eventualmente versare anche la quota di prima iscrizione.

I versamenti non sono rivalutabili né rimborsabili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di decesso, di estinzione, di dimissioni, di inabilitazione o di radiazione dall'Associazione.

6.3 Tutti gli Associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti gli Associati godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali, quelli maggiorenni anche dell'elettorato attivo e passivo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa dell'ente. È tuttavia facoltà di ciascun Associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al CCAF. Le quote sono intrasferibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né mortis causa.

È compito dei singoli Associati comunicare sollecitamente al CCAF ogni variazione dei propri recapiti di corrispondenza.

6.4 La qualità di Associato si perde per:

- a) Decesso;
- b) Dimissioni;
- c) Inabilitazione;
- d) Radiazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo per atti - anche esterni all'ambito associativo - reputati gravemente lesivi nei confronti del buon nome dell'Associazione e/o dei suoi aderenti, disonorevoli o in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti altri gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- e) Mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche e le attività svolte in seno all'Associazione dagli Associati non possono in alcun modo essere retribuite.

ASSEMBLEA

Articolo 8

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati di cui all'Art. 6 ed è ordinaria o straordinaria. Essa rappresenta il massimo organo deliberante ed ha il massimo potere in ordine al raggiungimento degli scopi sociali. Quando è regolarmente convocata e costituita, essa rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 9

9.1 L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia, comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente (se nominato) o dal Consigliere più anziano d'età.

I verbali dell'Assemblea sono redatti da un Segretario e controfirmati dal Presidente.

9.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea può inoltre essere convocata in sede straordinaria per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento del CCAF. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante comunicazione scritta, spedita o consegnata a mano o inviata per posta elettronica o fax a ciascun Associato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere specificati:

- a) Ordine del giorno;
- b) Data, luogo ed ora dell'adunanza, sia di prima sia di seconda convocazione.

9.3 Ogni Aderente all'Associazione maggiorenne ed in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione maggiorenne che non sia Amministratore, Revisore o dipendente dell'Associazione. Nessun delegato può rappresentare più di due Associati.

9.4 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Associati. La riunione in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti: l'adunanza di seconda convocazione non può tuttavia svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

9.5 L'Assemblea ordinaria delibera in merito:

- a) Alla nomina del Consiglio Direttivo;
- b) Alla nomina del Collegio Revisori;
- c) Alla nomina del Collegio dei Probiviri;
- d) Alla ratifica dell'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- e) Ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

All'Assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- a) La relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento del CCAF;
- b) Il bilancio dell'esercizio sociale;
- c) La relazione programmatica;
- d) Il conto preventivo.

Nell'elettività delle cariche associative nell'organo di amministrazione, non sono ammessi membri esterni all'organizzazione o persone nominate da terzi estranei all'organizzazione.

9.6 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli Associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Fa eccezione la deliberazione di scioglimento del CCAF che deve essere adottata, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

9.7 Nel caso di emanazione di nuove norme di Legge che impongano modifiche statutarie o prescrivano clausole statutarie anche per ottenere agevolazioni, anche fiscali, a provvedere ai necessari adeguamenti dello Statuto è delegato il Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 10

10.1 Il CCAF è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a sette membri, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea degli Associati ed eletti dall'Assemblea stessa tra gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative e che siano maggiorenni. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il venir meno a qualsiasi titolo della qualità di Associato determina l'automatica ed immediata decadenza della carica di Consigliere e di ogni altro incarico in seno al Consiglio Direttivo.

10.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica.

Qualora e per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri in numero non superiore alla metà dei membri dell'organo, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile ove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti - che resteranno in carica fino alla scadenza originaria del mandato del Consiglio Direttivo - ovvero alla riduzione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l'Assemblea ordinaria degli Associati per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

10.3 Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da un Segretario. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

10.4 Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

Spetta in particolare al Consiglio Direttivo del CCAF:

- a) Deliberare sulle domande di ammissione al CCAF;
- b) Redigere il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) Fissare le date delle Assemblee ordinarie degli Associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea nei termini del superiore Articolo 9.2;
- d) Redigere, modificare ed abrogare gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;

- e) Dare attuazione ai programmi dell'Associazione curando l'organizzazione dei singoli eventi;
- f) Accertare i presupposti di decadenza degli Associati ovvero promuovere i provvedimenti disciplinari verso gli Associati qualora ciò si dovesse rendere necessario;
- g) Attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli Associati;
- h) Provvedere agli adeguamenti dello statuto nei casi previsti dall'Articolo 9.7;
- i) Fissare l'ammontare della quota associativa annua;
- j) Nominare al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario.

10.5 Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali Assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro Associati, vergati dal Presidente, delegando tali compiti tra i suoi membri.

10.6 Il Vice-Presidente, se nominato, collabora con il Presidente nelle attività associative, ha gli stessi poteri del Presidente in caso di suo impedimento o assenza ed agisce su sua delega.

10.7 Il Segretario, se nominato, sovrintende ai servizi dell'Associazione e ne coordina le attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio Direttivo.

10.8 Il Tesoriere, se nominato, custodisce somme e valori del CCAF ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

PRESIDENTE

Articolo 11

Il Presidente ha la rappresentanza del CCAF in giudizio e di fronte ai terzi, può adottare, in sostituzione del Consiglio Direttivo, provvedimenti urgenti, che dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio stesso alla sua prima riunione utile. Il Presidente è delegato alla piena operatività presso gli istituti bancari con facoltà in particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali, carte di credito, bonifici e quant'altro necessario nell'interesse dell'Associazione. Al Vice-Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, se nominati e comunque su delega scritta del Presidente, potrà essere conferito il mandato per eseguire operazioni su conti correnti bancari e postali, anche con l'utilizzo di carte di credito. Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli Associati, del libro dei verbali delle Assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli Associati che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 12

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi eletti, anche tra i non Associati, dall'Assemblea, la quale ne designa anche il Presidente. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni, esercita le funzioni di controllo contabile e di legittimità del CCAF e ne riferisce all'Assemblea; i suoi membri sono rieleggibili.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 13

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti, anche tra i non Associati, dall'Assemblea, la quale ne designa anche il Presidente. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni. Ad esso è devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra gli Associati, tra l'Associazione e gli Associati ovvero i suoi aderenti, prima di rimettere la questione alla competenza del collegio arbitrale previsto dall'art. 16 dello Statuto sociale.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 14

14.1 Gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare (dal 01 gennaio al 31 dicembre). Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio e deve sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. I proventi derivanti da attività commerciali devono essere inseriti in apposita voce del bilancio.

14.2 Il bilancio di esercizio deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione. Esso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

14.3 Il progetto di bilancio redatto dal Consiglio Direttivo, nei quindici giorni che precedono la data dell'Assemblea convocata per la sua approvazione, ed il bilancio stesso dopo la sua approvazione, devono restare depositati presso la sede del CCAF a disposizione degli Associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 15

Il CCAF si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Associati o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni. L'Assemblea che delibera lo scioglimento del CCAF e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Articolo 16

Tutte le controversie insorgenti tra gli Associati, tra l'Associazione e gli Associati nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, dovranno essere esperite, preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale, con un tentativo di mediazione presso Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato, che lo amministrerà secondo il proprio Regolamento vigente.

NORME APPLICABILI

Articolo 17

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, dalla Legge 11 agosto 1991 N. 266 e dalla Legge Regionale FVG 9 novembre 2012 n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).

Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria del CCAF in data 29 aprile 2015.